



REPUBBLICA ITALIANA

54/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

MAIO Giuseppina Presidente

MIGNEMI Giuseppina Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere – relatore

DI STAZIO Antonio Consigliere

FRATINI Marco Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 58696 promosso da:

ROCCA FRANCO nato a Chiavari il 5 giugno 1944

(RCCFNC44H05C621A), rappresentato e difeso dall'avv. Ardo Arzeni

(ardo.arzeni@ordineavvgenova.it – fax 0185.598516) e dall'avv. Alessio

Petretti (alessiopetretti@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3211683) ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, via degli Scipioni n.

268/a – Roma;

APPELLANTE

CONTRO:

1. BARBERO ANGELO nato ad Albenga il 26 gennaio 1951

2. PROCURA PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

LIGURIA

3.PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI – ROMA

APPELLATI –

Avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 115/2020 depositata il 22 dicembre 2020 e notificata il 19 febbraio 2021.

Esaminati tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2023, il relatore Cons. Maria Rita Micci, l'avv. Petretti Alessio per l'appellante, la Procura Generale nella persona del V.P.G. Luigi D'Angelo, con l'assistenza della dott.ssa Rinaldi Paola, la causa è posta in decisione.

Premesso in

FATTO

La Procura Regionale aveva citato in giudizio il sig. Angelo Barbero e il sig. Franco Rocca, nella loro qualità, all'epoca dei fatti, rispettivamente, di Presidente e di componente del Gruppo consiliare della Regione Liguria denominato "Per la Liguria nel Popolo della Libertà", per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 60.377,44, oltre a interessi, spese e rivalutazione, a titolo di dolo, in solido e ciascuno per la metà dell'importo suddetto, per avere gli stessi utilizzato i fondi erogati al Gruppo nell'anno 2009 in contrasto con le prescrizioni di legge (legge regionale 38/1990 – articoli 2, 3, 4 e 4 bis), con richiesta, in via meramente subordinata, di condanna dei convenuti a titolo di colpa grave, ciascuno per la quota di danno ad esso riferibile.

La Sezione regionale, con la sentenza n. 115/2020 in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, condannava il sig. Angelo Barbero a rifondere alla Regione Liguria, a titolo di colpa grave, la somma di euro

34.155,32 ed il sig. Franco Rocca a titolo di colpa grave, la somma di euro 13.419,80, oltre la rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 31 gennaio 2010 fino alla data del deposito della sentenza, e gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino al giorno dell'effettivo pagamento. Il sig. Barbero ed il sig. Rocca venivano, altresì, condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidati in complessivi euro 855,22 da dividere in parti uguali.

Più in dettaglio il primo giudice dopo aver respinto l'istanza di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo penale presso il Tribunale di Genova, introdotto a carico dei convenuti per i fatti oggetto dello stesso giudizio nel merito, prioritariamente, argomentava che il Rocca, non avendo approvato il rendiconto, non potesse essere tenuto responsabile delle spese riconducibili al Barbero, né di quelle effettuate direttamente tramite pagamento bancario (in quanto non legittimato a operarvi), ma che sussistesse una responsabilità colposa nei limiti delle somme percepite, per i giustificativi a lui riferiti o riferibili in base a quanto riferito in atti. In conclusione, rilevata l'opportunità dell'esercizio del potere riduttivo, rideterminava l'ammontare del danno in euro 47.575,12, di cui euro 13.419,80 direttamente riconducibili al sig. Rocca e la parte restante, per euro 34.155,32, da addebitare al sig. Barbero.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Rocca Franco che ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:

I. Errore di giudizio per inesistenza del fatto e del danno – Contrasto con il giudicato penale inerente ai medesimi fatti e ai medesimi soggetti –
Errore di giudizio per inesistenza della colpa grave - Violazione artt. 651

e 652 c.p.p. – Violazione del principio del ne bis in idem.

L'appellante ha evidenziato che la Corte di Appello penale di Genova e, con sentenza, pubblicata il 18 marzo 2021, ha assolto, tra gli altri, il Rocca Franco dal reato di peculato e per l'effetto chiede una decisione assolutoria, trattandosi dei medesimi fatti materiali sui quali i due plessi giudiziari si sono trovati a decidere.

II. Erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto la responsabilità del Rocca in ordine al danno erariale ipotizzato – Omessa autonoma valutazione degli elementi penali da parte della sezione regionale – Carenza e genericità della motivazione - Errore di giudizio per inesistenza del fatto generatore di danno erariale con riferimento al vaglio dell'inerenza – Violazione art. 2697 c.c..

La Corte regionale ha ritenuto sussistere la responsabilità del Rocca ritenendo non giustificate le spese dallo stesso sostenute, dimenticando, però, a detta dell'appellante, che la normativa di settore vigente all'epoca dei fatti non imponeva ai Consiglieri di documentare dettagliatamente l'inerenza della spesa ai fini istituzionali; il Collegio di primo grado, quindi, sarebbe arrivato a prospettare un'inversione dell'onere della prova, riconoscendo in capo alla Procura attrice unicamente l'onere di dimostrare che il convenuto fosse destinatario di un determinato contributo finalizzato e lasciando in capo a quest'ultimo il dovere di dimostrarne la destinazione. La difesa dell'appellante, quindi, ha ricordato che ai membri del Gruppo non erano anticipate quote del fondo ma gli stessi si limitavano a richiedere il rimborso delle spese sostenute.

III. Illegittimità della pronuncia gravata in ragione della omessa

valutazione degli elementi emersi nel giudizio penale. Difetto di motivazione

IV. opportunità di sospendere il giudizio contabile nell’attesa che passi in giudicato la sentenza emessa dalla Corte di Appello penale.

L’appellante Rocca, quindi, ha concluso chiedendo:

In via preliminare, di sospendere il presente giudizio in attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Genova, Sez. II penale, 18/03/2021 con la quale il Sig. Rocca è stato assolto dai reati ascrittigli “perché il fatto non sussiste” e della definizione del pendente appello penale, in via principale, di riformare l’impugnata sentenza in relazione alla condanna ivi disposta nei confronti del convenuto, in quanto illegittima, infondata e priva di presupposti nonché in contrasto con l’esito del giudizio penale d’appello riguardante i medesimi fatti, e per l’effetto, rigettare integralmente nei confronti del Sig. Franco Rocca la domanda di condanna proposta con atto di citazione notificato all’appellante il 30/12/2020. Con vittoria di spese.

Con atto del 27 novembre 2023 ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura Generale chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del grado di appello.

La Procura Generale ha dapprima ricordato come la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Genova non sia ancora irrevocabile e quindi non vincolante per il giudice contabile, fermo restando che la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” non può considerarsi limitata al fatto materiale ma può riguardare diversi elementi della fattispecie delittuosa, con ciò consentendo al giudice contabile di valutare, in ogni caso,

autonomamente, la fattispecie sottoposta al suo esame attraverso un'attenta analisi del contenuto della decisione resa in sede penale. Stante la non necessaria pregiudizialità e vincolatività del giudicato penale rispetto alla decisione che deve essere presa in sede contabile, la Procura Generale ha chiesto al Collegio di non accogliere l'istanza di sospensione del presente giudizio.

Con riferimento al merito la Procura Generale ha ribadito la linearità della motivazione della sentenza impugnata relativamente al riconosciuto non corretto uso dei fondi destinati ai Gruppi consiliari stante l'assenza di una contestuale prova circa l'inerenza delle spese sostenute.

La Procura Generale, infatti, ha ricordato, come anche a prescindere dalle prescrizioni della normativa di settore allora vigente, l'inerenza della spesa a finalità istituzionali e la relativa rendicontazione siano principi immanenti dell'ordinamento allorquando si faccia riferimento all'uso di pubblica provvista. Spetterà, infatti, alla pubblica accusa unicamente dimostrare l'avvenuta erogazione di pubblica risorsa, mentre spetterà al percettore dimostrarne il buon uso.

Con nota del 28 novembre 2023 la difesa dell'appellante Rocca ha depositato la copia della motivazione resa dalla Corte di Appello penale, insistendo per l'accoglimento dell'appello e, in subordine, chiedendo applicazione del potere riduttivo con rideterminazione del quantum richiesto in pagamento in senso favorevole all'appellante.

All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate in atti.

Considerato in

DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante ha chiesto la riforma della decisione gravata motivandola sostanzialmente sotto due profili; in via principale l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per il contrasto della stessa con la decisione presa in sede penale ed avente ad oggetto i medesimi fatti materiali (Corte di Appello di Genova, Sez. II penale, del 18 marzo 2021), conclusasi con formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" e, in ogni caso, per l'inesistenza del fatto generatore del danno erariale relativamente alla prova della inerenza delle spese alle funzioni proprie dei Gruppi consiliari dal momento che la normativa vigente all'epoca dei fatti non imponeva ai consiglieri regionali alcun obbligo di rendicontazione in tal senso.

Con riferimento al primo motivo di censura occorre precisare che, la pronuncia assolutoria emessa dal giudice penale, dovrebbe portare, a detta dell'appellante, alla riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda proposta dall'attore pubblico in primo grado e ciò a mente dell'art. 652 c.p.p. che riconosce efficacia di giudicato, alla sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata in seguito a dibattimento con riferimento all'accertamento della inesistenza del fatto, della sua illiceità penale ed alla affermazione che l'imputato non lo ha commesso. Nel caso in esame, stante l'assenza di una formale attestazione di irrevocabilità per la sentenza penale versata in atti oltre alla riscontrata non sovrapponibilità dei fatti oggetto del giudizio penale con quelli scrutinati in questa sede (la fattispecie oggetto del giudizio contabile è relativa alla mancata rendicontazione dei fondi relativi all'esercizio 2009 mentre nel capo di

imputazione della sentenza penale si legge che i reati sono stati “*consumati il 28/03/2011 con l’approvazione del rendiconto relativo alle spese sostenute nel 2010 ed il 28/03/2012 con l’approvazione di quello riguardante le spese sostenute nel 2011*”), questo Collegio ritiene di poter valutare la decisione resa in sede penale e prodotta in questa sede, al pari di ogni altra prova offerta dalle parti. Più in dettaglio, occorre ricordare che all’odierno appellante era stato contestato il reato di peculato (314 c.p.), notoriamente definito quale reato proprio di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, consistente nella avvenuta appropriazione di denaro o altra cosa mobile di cui lo stesso ha avuto la disponibilità per ragioni del suo ufficio e se ne sia, quindi, indebitamente, appropriato. Orbene, nel caso in esame, in conformità con la normativa regionale vigente e come affermato dallo stesso appellante, ai singoli consiglieri non era anticipata alcuna somma di denaro a titolo di fondi da poter spendere per il funzionamento del Gruppo di appartenenza, ma erano unicamente rimborsate le spese che i singoli consiglieri dimostravano di aver sostenuto. L’assenza di una preventiva somma di denaro pubblico elargito direttamente nelle mani dell’imputato, di cui lo stesso si sarebbe potuto indebitamente appropriare anche attraverso spese non riconducibili alle finalità del servizio svolto, ha impedito ai giudici penali di poter ravvisare nel caso sottoposto al loro esame, un’ipotesi di peculato, essendo compromessa la fattispecie delittuosa in uno dei suoi elementi costitutivi e, precisamente, nella pregiudiziale disponibilità nelle mani del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, del bene pubblico di cui appropriarsi. Hanno affermato che la fattispecie “... *si presenta incompatibile con la struttura del reato, che*

presuppone nell'agente il possesso o la disponibilità del denaro quale condizione che ne rende possibile l'appropriazione per libero atto di disposizione personale" dal momento che, nel caso di specie, *"il conseguimento di denaro pubblico avveniva da parte del consigliere a seguito, dapprima, di una sua domanda di rimborso e, successivamente, con una sorta di ratifica mediante l'approvazione (o la presentazione) del rendiconto. Consistendo la condotta nella richiesta di conseguire il denaro pubblico mediante erogazione da altro soggetto (richiesta che poteva anche essere respinta) sono astrattamente configurabili altre ipotesi di reato, ma non certo il peculato"*. La lettura della sentenza consente quindi di comprendere meglio i termini della formula assolutoria, là dove a non sussistere non sono i fatti materiali nella loro oggettiva esistenza ma unicamente i presupposti oggettivi affinché si possa configurare il contestato reato di peculato, così come disciplinato dal legislatore; una simile circostanza consente al giudice contabile di poter analizzare autonomamente i fatti così come si presentano nella loro materialità e, stante l'ontologica distinzione tra i beni che il legislatore si è prefigurato di tutelare nelle due differenti sedi giurisdizionali (contabile e penale), procedere liberamente alla valutazione della possibile sussistenza di un danno erariale nella fattispecie in esame.

Il primo motivo di appello va, pertanto, rigettato.

Con riferimento, poi, alla presunta inesistenza del fatto generatore del danno erariale, la difesa dell'appellante ha ritenuto non condivisibile quanto affermato dal Collegio di primo grado secondo cui la prova della inerenza della spesa doveva essere offerta dai consiglieri convenuti, pur in assenza di

una norma, vigente all'epoca dei fatti, che imponesse di documentare l'effettiva destinazione delle spese sostenute alla vita dei Gruppi medesimi.

L'impostazione offerta nella sentenza impugnata sembra contrastare, a detta dell'appellante, con le più elementari regole processuali in materia di onere della prova, facendo ricadere quest'ultimo, non già sulla Procura attrice, fisiologicamente tenuta a fornire la prova del danno contestato, bensì sulla persona del convenuto in giudizio per il ristoro del presunto danno.

La sentenza impugnata, però, ha testualmente riportato il contenuto dell'art. 4 della legge regionale n. 38 del 1990 che disciplina la destinazione dei contributi laddove prevede che gli stessi siano destinati a sostenere :” a) le spese per l'acquisto di libri e riviste; b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi; c) le spese per eventuali consulenze; d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizi disposta ai sensi del comma 1, e) le spese per il personale; e bis) le spese di rappresentanza”. Tale previsione normativa appare perfettamente in linea con il principio di “inerenza”, che governa la spesa pubblica e che deve ritenersi immanente rispetto all'intero sistema di rimborsi agli amministratori pubblici.

In piena coerenza con i principi richiamati, il giudice di primo grado ha accertato che, nella fattispecie, la Procura ha offerto elementi di prova delle singole contestazioni di danno sub specie di assenza di documentazione attestante il collegamento delle spese contestate con le finalità istituzionali indicate dalla normativa regionale e, per conseguenza, alcuna illegittima inversione dell'onere probatorio può ritenersi da costui compiuta.

Nel caso di specie, infatti, per tutte le spese sostenute sono state prodotte

ricevute inidonee a dimostrare l'inerenza delle stesse al funzionamento del Gruppo; detta circostanza sarebbe, a detta dell'appellante, irrilevante ai fini del decidere dal momento che nessuna norma, vigente all'epoca dei fatti, imponeva un onere della prova così gravoso.

A tal proposito occorre ricordare che la normativa di settore già offriva, precisi punti di riferimento in ordine ai contributi pubblici da destinarsi al funzionamento dei Gruppi consiliari, indicandone modalità di quantificazione, erogazione, destinazione e rendicontazione.

In assenza di una espressa previsione normativa che avesse potuto imporre ai singoli consiglieri di documentare la destinazione della spesa richiesta a rimborso, occorre necessariamente far entrare in gioco le più elementari regole destinate a disciplinare l'uso di pubbliche risorse da parte dei beneficiari di una determinata erogazione.

Come correttamente affermato dai giudici di prime cure, è onere imprescindibile di colui che riceve pubbliche risorse da destinare ad un determinato fine, quello di rendicontarne puntualmente il relativo utilizzo, sia con riferimento all'*an* che al *quomodo*. Risponde, infatti, ai più elementari principi di sana gestione di pubbliche risorse la necessità di imporre al beneficiario l'onere di dimostrare non solo la "sussistenza" ma anche "l'inerenza" delle spesa sostenuta con la pubblica provvista di cui ha avuto la disponibilità per lo svolgimento di una determinata funzione (Corte conti Prima Sezione centrale di Appello n. 201/2019).

Avendo la Procura procedente prospettato un danno erariale derivante dall'affidamento di pubbliche risorse non correttamente impegnate, spettava, infatti, al convenuto in primo grado dimostrare minuziosamente la

destinazione delle pubbliche risorse ricevute e la loro pertinenza ai fini istituzionali del Gruppo attraverso la produzione di documentazione coeva rispetto alle avvenute spese, in ossequio ai più elementari principi che sorreggono l'attività di gestione della cosa pubblica.

Come correttamente affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Corte conti, Sezione Terza centrale di Appello, 26 giugno 2019 n. 126) *“...ogni singolo consigliere, pur avendo una personale autonomia di spesa non può affatto sottrarsi al pieno adempimento dell'obbligazione di rendicontazione, assunta nel ricevere dalla collettività denaro da spendere secondo finalità tassative fissate dalla legge”*.

Ed ancora,” *risponde a principi consolidati e insiti nell'ordinamento che ogni beneficiario di un contributo pubblico vincolato ad una specifica destinazione è assoggettato all'obbligo di "dar conto" del relativo impiego, dimostrando di aver utilizzato le risorse della collettività in modo coerente con le finalità che hanno costituito la causa dell'erogazione”* (Corte dei conti, Sez. II, 26 giugno 2018, n. 397; Sez. III App. n. 89/2017; Sez. II 15 settembre 2021 n. 325). *“Ne discende che la giustificazione causale della singola spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva [al tempo in cui è stata sostenuta] della sua destinazione, nell'ambito delle finalità strettamente connesse alle specifiche competenze ed attribuzioni istituzionali dei soggetti che ne possono disporre, deve intendersi quale vera e propria condizione necessaria per la liceità della spesa stessa (Corte dei conti, II, n. 5/2021)”* (Corte conti Sezione seconda centrale di appello sent. 323/2021).

Spetta quindi al convenuto in giudizio, l'onere di provare la correttezza del proprio operato, attraverso la produzione di documentazione coeva ai fatti,

idonea a dimostrare la destinazione della spesa sostenuta, senza che ciò potesse costituire una illegittima inversione dell'onere della prova a carico dello stesso. Nel caso di specie non è stato dimostrato che le spese sostenute avessero una stretta correlazione con le finalità istituzionali del gruppo (c.d. inerenza).

Conclusivamente l'appello merita di essere rigettato e per l'effetto confermata la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello rigetta l'appello proposto da Rocca Franco ed iscritto al n. 58696 del registro di segreteria e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del sig. Rocca in euro 128,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Maria Rita Micci

Giuseppina Maio

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 02/02/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente)

